



STATUTO

ART 1

E' costituita con sede in Parma, presso il monastero di S.Giovanni Evangelista, il 25 giugno 1992, l'Associazione Volontari Penitenziari Per Ricominciare, ODV, che opera in provincia di Parma, senza fini di lucro, si ispira ai principi umani e cristiani.
Per adeguamento del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

ART 2

Finalità,

- A. operare in modo diretto e indiretto al recupero sociale e umano dei detenuti, durante l'espiazione pena e dopo la pena.
- B. Assistere momentaneamente concretamente i detenuti, operando in particolare a favore dei più deboli, non abbienti ed emarginati
- C, contribuire con la propria attività e testimonianza cristiana e umana, ad umanizzare e a rendere il più possibile vivibile l'esperienza del mondo penitenziario.

ART 3

Propositi per la realizzazione

1. sensibilizzare, nell'ambito delle competenze territoriali il mondo politico, sindacale, produttivo e amministrativo, sui problemi dell'assistenza e della prevenzione criminale in tutte le sue fasi, prima e dopo la detenzione.
2. Collaborare con tutte le Istituzioni pubbliche e private che operano al recupero e al reinserimento sociale del detenuto.
3. Sollecitare l'attenzione delle Istituzioni pubbliche e private aventi finalità assistenziali alle necessità morali e materiali dei sottoposti a misure restrittive della libertà personale e dei loro familiari, sia nel corso dell'esecuzione di dette misure, sia nel periodo immediatamente successivo, affiancandoli in particolare alla ricerca di una occupazione lavorativa.
4. Raccogliere da tutte le entità sia pubbliche che private ogni tipo di collaborazione, culturale, materiale, finalizzata all'assistenza dei più poveri e emarginati.

ART 4

Il patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento della propria attività, da

- A. quote associative,
- B, offerte provenienti dagli iscritti, da terzi, nonché da tutti quei beni mobili e immobili che dovessero essere donati all'associazione per la realizzazione delle sue finalità.
- C. da contributi dallo Stato, da Enti e istituzioni pubbliche, da Organizzazioni internazionali.
- D. donazioni o lasciti testamentari.
- E. attività derivanti da attività istituzionali, attività ad esse direttamente connesse o accessorie.
- F entrate dagli associati o/e terzi.
- G Il patrimonio eccedente le necessità organizzative dell'Associazione va a favore dei detenuti e loro familiari meno abbienti, privi di sufficiente assistenza pubblica o privata.
- H. L'Associazione opera nei limiti della propria disponibilità patrimoniale, pertanto si affida principalmente alla liberalità

ART 5

i soci

Possono chiedere l'iscrizione tutti i cittadini, Enti, Associazioni, Gruppi, interessati alle finalità dell'Associazione ne condividono lo spirito e gli ideali, si impegnano a rispettare le norme del presente statuto e accettano di sottoscrivere una quota associativa annuale deliberata dal Consiglio, La richiesta d'iscrizione va trattata dal Consiglio, in caso di reiezione deve essere motivata per iscritto.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La qualità di socio si perde per decesso, esclusione, decadenza o recesso.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta dall'Associazione.
L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che le vengono mossi, consentendo facoltà di replica, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità l'esclusione opera automaticamente con decorrenza del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART 6

doveri e diritti dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. a mantenere sempre un corretto comportamento nei confronti dell'Associazione
3. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
4. A prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo spontaneo e gratuito

Tutti i soci soci hanno diritto:

1. a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione
2. a partecipare con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui All'art.2532 secondo comma c.c
3. ad accedere alle cariche associative.
4. A prendere visione di tutti gli atti deliberati, di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART 7

organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo..
Il Presidente.

ART.8

assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio tramite delega scritta. .

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione e in particolare:.

1. approva il bilancio consultivo e preventivo;
2. elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4. delibera sull'esclusione dei soci;
5. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un altro membro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o telematico ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario

della prima e della eventuale seconda convocazione, o in alternativa analogo avviso da affiggersi all'albo della sede trenta giorni prima dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di non rispetto dei termini, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione.

Quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, con l'eccezione per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per la quale è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio, per la quale è necessario almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni assembleari devono essere visibili presso la sede ed inserite nel libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ART 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione è formato da un numero da 3 a 5 Consiglieri, all'interno del Consiglio viene eletto il presidente, un tesoriere, che provvederà alla gestione della cassa del patrimonio sociale. Possono far parte del consiglio direttivo solo soci maggiorenni.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni;

Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

Nominare il Presidente e altro incarico;

Deliberare sulle domande di nuove adesioni dei soci;

Provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a mezzo del Presidente, incarichi a soci ma anche a estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, lo presiede e ne coordina l'attività.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

ART 11

ORGANIZZAZIONE

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della Provincia di Parma, estende il proprio intervento ad altre Province nel caso di necessità derivanti dalla provenienza o dal trasferimento del detenuto seguito. L'Associazione è libera in qualsiasi momento di abbandonare l'assistenza al detenuto che risulti recuperato al tessuto sociale.

ART 12

CONSULENTE SPIRITUALE

Qualora, non risultasse eletto nel Consiglio Direttivo, un membro sacerdote o laico che testimoni di condividere lo spirito e le finalità dell'Associazione, sarà il Consiglio Direttivo a provvedere alla nomina.

Il Consulente Spirituale, avrà voto consultivo non deliberativo.

ART 13

SCIoglimento

Allo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devuluto ad altri OVG che operano nello stesso ambito.



Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Parma

REG. 16 NOV. 2020 SERIE 2

N° 5566

L'Operatore
Umberto Maria RIVIEZZO